

**DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015
629/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, PER L'ANNO 2016, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE E
DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento n. 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 6 marzo 2013 ed il relativo allegato, recante disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto 6 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 615/2014/R/gas (di seguito: 615/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: 470/2015/R/gas);
- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);

- la comunicazione del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) del 19 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34802 del 20 novembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha introdotto un sistema di bilanciamento di merito economico che prevede che i quantitativi di gas necessari siano approvvigionati dal responsabile del bilanciamento presso un'apposita piattaforma di mercato gestita dal GME;
- con la deliberazione ARG/gas 145/11, l'Autorità ha approvato il Regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal GME (di seguito: Regolamento PBgas);
- il Regolamento PBgas stabilisce:
 - a. all'art. 7, comma 7.1, che i corrispettivi dovuti dagli operatori a fronte del servizio fornito dal GME sono articolati in un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per i quantitativi negoziati;
 - b. all'art. 7, comma 7.3, che la misura di detti corrispettivi, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME;
- con la deliberazione 615/2014/R/gas, l'Autorità ha, inoltre, approvato, per l'anno 2015, i corrispettivi per i servizi forniti dal GME, prevedendo l'applicazione del solo corrispettivo per i quantitativi negoziati;
- con la deliberazione 470/2015/R/gas, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che la data di avvio del nuovo regime del bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento n. 312/2014, sia fissata entro il 1 ottobre 2015; e che il nuovo regime implica il superamento dell'attuale piattaforma per il bilanciamento e l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento presso il mercato del gas naturale avente controparte centrale il GME;
- con comunicazione del 19 novembre 2015, il GME, tenuto anche conto delle previsioni della deliberazione 470/2015/R/gas, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità la proposta della misura dei corrispettivi sopra richiamati, confermando, per l'anno 2016, la loro attuale valorizzazione, espressa in euro/MWh, pertanto, il corrispettivo per i quantitativi negoziati proposto dal GME è pari a 0,0108 euro/MWh.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS) come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- la Disciplina MGAS, all'articolo 8, prevede che nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità, gli operatori del mercato del gas sono tenuti al

versamento, a favore di un fondo (di seguito: Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e dalla stessa gestito in quanto titolare, di un contributo non restituibile, applicato all'energia negoziata e materialmente riscosso dal GME e che la misura del contributo è definita annualmente dall'1 gennaio dell'anno successivo;

- con la deliberazione 615/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2015, la misura del contributo, di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS, proposta dal GME pari a 0,0025 €/MWh;
- con comunicazione del 19 novembre 2015, il GME ha trasmesso la proposta di determinazione della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS, confermando, per l'anno 2016, l'attuale valorizzazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta, del GME, della misura dei corrispettivi previsti al comma 7.1, del Regolamento PBgas e del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS

DELIBERA

1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, le proposte per la valorizzazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas naturale e della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della disciplina MGAS, trasmesse dal Gestore dei Mercati Energetici con comunicazioni del 19 novembre 2015;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici, con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124, 00197 Roma;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni